

Accordo di collaborazione scientifica

Tra

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (C. F. 80020550481), di seguito detta "Biblioteca Nazionale", con sede in Piazza Cavalleggeri, 1, 50122 Firenze, rappresentata dal Direttore dott. Luca Bellingeri, nato a Roma il 3/2/1956, domiciliato per la carica presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale, a ciò legittimato dall'incarico a dirigente della BNCF conferito DDDG Biblioteche e Diritto d'Autore rep. 835 del 17/11/2021

e

il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza (C.F. 01346820481), di seguito detto "Museo Galileo", con sede in Piazza dei Giudici 1, Firenze, rappresentato dal Direttore Dott. Roberto Ferrari, nato a Taormina il 26/10/1981, domiciliato per la carica presso la sede del Museo Galileo, a ciò legittimato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'ente;

di qui in poi denominate "Parti" o singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- La Biblioteca Nazionale, biblioteca statale afferente al Ministero della Cultura, deputata alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione, annovera tra le proprie raccolte collezioni librerie ad argomento scientifico di rilevanza internazionale, in gran parte provenienti dalla Biblioteca Palatina Lorenese, tra le quali spicca il fondo dei manoscritti Galileiani;
- il Museo Galileo, ente morale in controllo pubblico, è uno dei più importanti musei scientifici a livello internazionale, che conserva ed espone le raccolte di strumenti scientifici medicee e lorenese costitutesi a Firenze a partire dall'epoca rinascimentale;
- il Museo Galileo è, altresì, impegnato in attività di ricerca scientifica e di divulgazione, che nel tempo hanno prodotto importanti risultati anche in termini di strumenti digitali avanzati di lavoro sulle fonti (archivistiche, bibliografiche, iconografiche) di rilievo per la storia della scienza (come ad esempio la Galileoeca: <https://galileoteca.museogalileo.it/>) e della cartografia storica (come ad es. lo studio e la elaborazione critica in ambiente digitale del planisfero di Martin Waldseemüller: <https://mostre.museogalileo.it/waldseemuller/>);
- le Parti hanno proficuamente collaborato nell'ambito di molteplici iniziative di ricerca e alta divulgazione, tra cui per esempio la 'biblioteca digitale' dedicata a Leonardo da Vinci promossa in occasione della mostra *Leonardo e i suoi libri. La biblioteca del genio universale* (Firenze, Museo Galileo, 6 giugno - 22 settembre 2019; <https://www.museogalileo.it/it/biblioteca-e-istituto-di-ricerca/biblioteca-digitale/collezioni-tematiche/1831-la-biblioteca-di-leonardo.html>);
- è interesse delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2 – Oggetto dell'accordo

La Biblioteca Nazionale e il Museo Galileo, come sopra rappresentati, convengono di collaborare reciprocamente allo studio ed alla elaborazione di strumenti avanzati di alta divulgazione, tesi a valorizzare le proprie collezioni anche individuando originali percorsi di lettura e interpretazione delle fonti.

Conseguentemente, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra Parte a mettere a disposizione i propri mezzi, il proprio *know how* e il proprio personale specializzato, dipendente o in collaborazione esterna, concorrendo alle spese necessarie per la realizzazione degli interventi concordati, cooperando diligentemente alla realizzazione dell'obiettivo di comune interesse.

ART. 3 – Programma di attività e impegni delle Parti

Le Parti concordano il seguente programma di attività:

- collaborazione per lo sviluppo del *Thesaurus del Nuovo Soggettario* curato dalla Biblioteca Nazionale, anche nell'ottica del suo impiego per l'indicizzazione di risorse particolari del Museo Galileo, specialmente iconografiche, con particolare riguardo ai documenti fotografici, mirando soprattutto a ottimizzare quanto già implementato per l'interoperabilità tra le rispettive basi dati;
- catalogazione e ordinamento condivisi di risorse documentarie, in particolare per quanto riguarda i fondi Galileiani;
- collaborazione per la pubblicazione in linea di collezioni tematiche e di 'teche digitali' (in particolare *Galileothek@*, che già include alcuni manoscritti galileiani, e la *Teca Favaro*) e per la realizzazione di progetti speciali (in particolare per l'edizione digitale del *Tesoro Messicano – Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus*, 1651 e per la ricostruzione virtuale della Biblioteca di Vincenzo Viviani, discepolo prediletto di Galileo Galilei);
- collaborazione per la realizzazione di mostre virtuali pubblicate nella teca digitale e sulla piattaforma web del Museo Galileo, tra cui quella celebrativa dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, *Dall'Inferno all'Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia* e quella intitolata *Fotoscienza. Un secolo di fotografia scientifica* (Pisa, 2022);
- reciproco scambio di pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle stampate all'estero.

Il Programma sarà aggiornato periodicamente, purché in forma scritta e di intesa tra le Parti, individuando scadenze e risorse complessivamente necessarie per la realizzazione degli interventi, in osservanza delle proprie regole di programmazione.

Il Museo Galileo si impegna a:

- realizzare a spese proprie la digitalizzazione integrale dei documenti secondo i parametri indicati dalla BNCF (di solito, per la copia master destinata alla lunga conservazione: TIFF 6.0 non compresso ad alta risoluzione, 400 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB, per il formato Web: lato maggiore minimo 2.500 pixel - JPG qualità 7);
- consegnare (entro 30 gg dal collaudo finale) alla BNCF la copia master prodotta e i formati per la consultazione Web: di solito JPEG in formato compresso a media risoluzione, 300 dpi ottici e profondità di colore di 24 bit RGB, destinata alla consultazione intranet; JPEG in formato compresso a bassa risoluzione, 150 dpi ottici, profondità di colore di 24 bit RGB;
- indicare attraverso la Teca digitale, per ogni opera pubblicata, e non solo all'interno dei progetti di pubblicazione, la provenienza, con chiaro rimando al sito web della BNCF ed esplicita indicazione del fatto che quest'ultima rimane detentrica di ogni diritto di riproduzione, nonché del divieto di ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo;
- fornire (entro 30 gg dal collaudo finale) alla BNCF copia delle digitalizzazioni realizzate sia nel file master in formato TIFF, sia la copia delle stesse in formato JPG;
- fornire (entro 30 gg dal collaudo finale) per ciascuna immagine (TIFF e JPG), i metadati amministrativi e gestionali secondo lo schema MAG 2.0.1;
- rispettare la normativa vigente in materia di diritto d'autore.

La Biblioteca Nazionale si impegna a:

- autorizzare la pubblicazione delle riproduzioni delle opere di volta in volta interessate nella teca digitale e sul sito web del MG;
- fornire eventuali risorse digitali già disponibili nei formati stabiliti per la pubblicazione con la Teca della Biblioteca digitale del MG (JPG - 300 dpi) e per i progetti speciali.

Le Parti convengono di fissare un calendario di incontri periodici finalizzati al monitoraggio degli avanzamenti e alla eventuale rimodulazione delle priorità e dei tempi di intervento, cui parteciperanno i referenti di ciascuna Parte e/o i loro delegati.

Ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra Parte i materiali necessari allo svolgimento del Programma per le attività di competenza, avendo cura di ottenere eventualmente dagli aventi diritto l'autorizzazione allo scopo e/o di essere legittimato comunque alla condivisione di tali materiali per le finalità del Progetto e assumendosene la relativa responsabilità l'una nei confronti dell'altra.

ART. 4 – Referenti

Referenti dell'Accordo sono:

- per la Biblioteca Nazionale il dott. Luca Bellingeri, email luca.bellingeri@beniculturali.it ;
- per il Museo Galileo, il dott. Roberto Ferrari, email r.ferrari@museogalileo.it

Le comunicazioni tra le Parti avranno efficacia giuridica solo se trasmesse ai predetti Referenti, in destinatario diretto e/o in copia conoscenza.

ART. 5 – Impegni finanziari

Le parti concordano di dare attuazione al presente Accordo nel quadro delle risorse attualmente disponibili nei propri bilanci. Nel caso in cui le attività derivanti dall'attuazione del programma di attività di cui all'art. 3 richiedessero risorse economiche specifiche, le Parti indicheranno le coperture necessarie, secondo le proprie regole di programmazione e contabilità.

Trattandosi, per le Parti, di attività istituzionali eventuali somme corrisposte all'una o all'altra parte in forma di contributi verranno registrate come proventi che non costituiscono corrispettivi per attività svolta sul mercato. Per gli stessi motivi l'attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetta peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

ART. 6 – Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DL 363/1998 e regolamenti collegati).

Ciascuna parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

ART. 7 - Modifiche e recesso

Ogni modifica o integrazione del presente accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata da ciascun sottoscrittore.

Le Parti potranno recedere dal presente protocollo in ogni momento, con preavviso di tre mesi notificato mediante lettera raccomandata o PEC. In ogni caso, nessuna delle parti contraenti potrà pretendere dall'altra il risarcimento di danni causati dal recesso e dei relativi interessi. Lo scioglimento del presente atto non produce effetti automatici su eventuali rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

ART. 9 - Controversie

Per eventuali controversie, esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, sarà competente il Foro di Firenze.


ART. 10 - Durata

Il presente Accordo ha durata pari a 3 anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Firenze,

Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze

Luca Bellingeri - Direttore



Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia
della Scienza

Roberto Ferrari - Direttore esecutivo



